

COPIA

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
TERAMO

136 
N. del Registro

17 FEB. 2012
Teramo,

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo,

PROF. GIUSTINO VARRASSI

OGGETTO: provvedimento in materia di videosorveglianza. Esame e provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione di dati".

EVIDENZIATO che:

- il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali atteso che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice. È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
- l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (in particolare l'art. 615-bis del codice penale), sul controllo a distanza dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300);
- il Garante ha ritenuto necessario intervenire nuovamente nel settore della videosorveglianza con il provvedimento generale dell'8 aprile 2010 che sostituisce quello del 29 aprile 2004. Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti all'Autorità. Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (es: D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana"), mentre altre norme, statali (l. 24 dicembre 2007, n. 244 -legge finanziaria 2008 -, art. 1, comma 228) e regionali (a titolo esemplificativo, L.R. Emilia Romagna, 4 dicembre 2003, n. 24), hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

VISTO il provvedimento generale dell'8 aprile 2010 con il quale il Garante ha invitato tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza ad attenersi alle prescrizioni indicate nel provvedimento stesso precisando che *"Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:*

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);*
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale;*
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice)".*

ATTESO che:

- una verifica relativa all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al provvedimento di che trattasi - tenuto conto della complessa dislocazione degli impianti di videosorveglianza nelle varie strutture dell'Ente - era subordinata, necessariamente, ad un sopralluogo nei diversi edifici di questa Azienda USL in cui sono installati gli impianti di che trattasi;
- all'esito dei sopralluoghi effettuati dal titolare della posizione organizzativa "Ufficio conciliazione e Privacy" e delle relative verifiche si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di un Documento di analisi preliminare e di un regolamento sulla videosorveglianza.

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione dei suddetti documenti al fine di definire una ricognizione aggiornata degli impianti di videosorveglianza installati nelle varie strutture dell'Azienda nonché al fine di disciplinare in modo uniforme il trattamento dei dati acquisiti attraverso gli impianti di che trattasi.

DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, in conformità agli allegati testi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, il Documento di analisi preliminare ed il regolamento sulla videosorveglianza.
- 2) **TRASMETTERE**, copia del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati,
 - ai Direttori Medici ed ai Dirigenti Amministrativi dei Presidi Ospedalieri
 - al Dirigente Responsabile della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi che dovrà provvedere al relativo inoltro alle Società che hanno installato e/o gestiscono gli impianti di videosorveglianza
 - ed ai Dirigenti Responsabili delle strutture nelle quali sono presenti impianti di videosorveglianza.
- 3) **RENDERE DISPONIBILE** copia del presente provvedimento, unitamente al regolamento sulla videosorveglianza, sul sito internet dell'Azienda (www.aslteramo.it - sezione servizi online - documentazione -privacy);
- 4) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile .

Letto, confermato e sottoscritto.



**AUSL 4
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

**DOCUMENTO DI ANALISI SITUAZIONE
VIDEOSORVEGLIANZA PER LA ASL DI TERAMO**

DOCUMENTO DI ANALISI PRELIMINARE

Videosorveglianza

—

Documento di analisi preliminare

Azienda USL di Teramo,
Titolare del trattamento dei dati

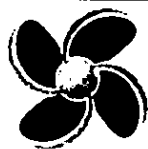
Documento approvato dal Direttore Generale

(Prof. Giustino Varrassi)

AGLI ATTI DELL'UFFICIO
CONCILIABIONE E PRIVACY

INDICE

INDICE.....	I
INDICE DELLE TABELLE	IV
INDICE DELLE FIGURE.....	V
PREMESSA.....	1
1 DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICIA IN TERMINI NORMATIVI	2
1.1 INTRODUZIONE	2
1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
1.3 VIDEOSORVEGLIANZA E PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELL'8 APRILE 2010	4
1.3.1 <i>Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: principi generali.....</i>	<i>4</i>
1.3.2 <i>Presidi ospedalieri e luoghi di cura.....</i>	<i>5</i>
1.3.3 <i>I "nuovi" tempi di conservazione secondo il Garante.....</i>	<i>5</i>
1.4 CRITERI GENERALI ADOTTATI.....	7
1.4.1 <i>Analisi dei parametri oggetto di verifica.....</i>	<i>7</i>
1.4.2 <i>Sintesi dei parametri e tabella di valutazione.....</i>	<i>15</i>
2 PRINCIPI DI LICEITÀ E DI NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	18
3 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E NECESSITÀ.....	21
4 PRESIDI OGGETTO DI INSTALLAZIONE	22
4.1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – CONTRADA CASALENA (TERAMO).....	22
4.1.1 <i>Delibere.....</i>	<i>22</i>
4.1.2 <i>Architettura.....</i>	<i>25</i>
4.1.2.1 <i>Telecamere</i>	<i>28</i>
4.1.2.2 <i>Videoregistratori Digitali</i>	<i>28</i>
4.1.3 <i>Dettaglio delle installazioni: situazione esistente.....</i>	<i>28</i>
4.1.3.1 <i>Subalterno 1.....</i>	<i>28</i>
4.1.3.2 <i>Subalterno 7.....</i>	<i>33</i>
4.1.3.3 <i>Subalterno 9.....</i>	<i>35</i>
4.1.3.4 <i>Subalterno 11.....</i>	<i>39</i>
4.1.3.5 <i>Subalterno 12.....</i>	<i>42</i>
4.1.4 <i>Analisi in base ai parametri identificati</i>	<i>45</i>
4.2 CENTRO RIABILITAZIONE POLIVALENTE HELIOS.....	48
4.2.1 <i>Documentazione di riferimento.....</i>	<i>48</i>
4.2.2 <i>Architettura.....</i>	<i>48</i>
4.2.2.1 <i>Telecamere</i>	<i>49</i>
4.2.2.2 <i>Videoregistratori Digitali</i>	<i>50</i>



**AUSL 4
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

Articolazione Aziendale
U.O.C. Affari Generali

Regolamento videosorveglianza / videocontrollo

Documento:

Revisione n.:

Data:

pag. 1 di 23

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA/VIDEOCONTROLLO

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento</i> videosorveglianza / videocontrollo	Documento: Revisione n.: Data:
Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali		pag. 3 di 23

INDICE

TITOLO I Definizioni	pag. 5
Art. 1 definizioni specifiche	pag. 5
Art. 2 definizioni D.Lgs 196/2003	pag. 5
Art. 3 scopo e campo di applicazione	pag. 8
TITOLO II Composizione dell'impianto	pag. 10
Art. 4 premessa	pag. 10
Art. 5 modalità di gestione	pag. 10
TITOLO III Principi e finalità	pag. 11
Art. 6 principio di liceità	pag. 11
Art. 7 principio di necessità	pag. 11
Art. 8 principio di proporzionalità	pag. 12
Art. 9 principio di finalità	pag. 13
TITOLO IV I soggetti	pag. 13
Art. 10 i responsabili	pag. 13
Art. 11 gli incaricati	pag. 13
TITOLO V Modalità	pag. 14
Art. 12 documentazione	pag. 14
Art. 13 informativa	pag. 15
Art. 14 videocitofoni	pag. 15
TITOLO VI misure di sicurezza e gestione dei supporti	pag. 16
Art. 15 misure di sicurezza	pag. 16
Art. 16 risoluzione, angolatura e panoramica	pag. 17
Art. 17 videosorveglianza: i tempi di conservazione delle immagini e gestione dei supporti di memorizzazione	pag. 18
Art. 18 Centrali di videocontrollo e/o videosorveglianza	pag. 19



**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

Articolazione Aziendale
U.O.C. Affari Generali

Regolamento videosorveglianza / videocontrollo

Documento:

Revisione n.:

Data:

pag. 4 di 23

TITOLO VII Disciplina per settori specifici.....	pag.19
Art.19 luoghi di lavoro.....	pag.19
Art.20 ospedali e luoghi di cura.....	pag.20
 TITOLO VIII Diritti degli interessati.....	pag.21
Art.21 Diritti degli interessati.....	pag.21
 TITOLO IX Sanzioni.....	pag.22
Art.22 Sanzioni.....	pag.22
 ALLEGATO A modello di informativa standard individuato dal Garante.....	pag.23

 AUSL 4 TERAMO Il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento</i> videosorveglianza / videocontrollo	Documento: Revisione n.: Data:
Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali		pag. 5 di 23

TITOLO I - Definizioni

art. 1 Definizioni specifiche

1. **Videocontrollo:** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
2. **Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
3. **Videocitofoni:** sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
4. **Centrale di videocontrollo e/o videosorveglianza:** sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

ART.2. Definizioni D.Lgs 196/2003

Trattamento

Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Dato personale

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero identificazione personale.

Dati sensibili

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Titolare

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento videosorveglianza / videocontrollo</i>	Documento: Revisione n.: Data:
Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali		pag. 6 di 23

Incaricati

Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Interessato

La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

Comunicazione

Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Diffusione

Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Dato anonimo

Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Blocco

La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

Banca dati

Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

Comunicazione elettronica

Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.

Misure minime

Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.

Strumenti elettronici

Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

Autenticazione informatica

L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.

Credenziali di autenticazione

I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

Parola chiave

Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento videosorveglianza / videocontrollo</i>	Documento: Revisione n.: Data:
Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali		pag. 7 di 23

costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.

Profilo di autorizzazione

L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.

Sistema di autorizzazione

L'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

 AUSL 4 TERAMO Il meglio è nel tuo territorio Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali	Regolamento videosorveglianza / videocontrollo	Documento: Revisione n.: Data: pag. 8 di 23
--	---	--

ART. 3 Scopo e Campo di Applicazione

Il fine del presente regolamento è di disciplinare in modo uniforme nell'ambito della Azienda USL di Teramo il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso gli impianti di videosorveglianza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Le istruzioni contenute nel presente regolamento costituiscono una serie organica di prescrizioni, orientate a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso gli impianti di videosorveglianza e trattati dai competenti Uffici e/o strutture della Azienda USL di Teramo nonché dai Responsabili esterni.

Tali prescrizioni devono intendersi come istruzioni impartite dal titolare del trattamento (Azienda USL di Teramo) ai sensi dell'art.29, comma 5 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (*"Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni."*).

In ogni caso, il trattamento dei dati di che trattasi presso gli Uffici e/o le Strutture di questa Azienda deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- nel rispetto del "*principio di necessità nel trattamento dei dati*" di cui all'art.3 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "*I sistemi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.*";
- nel rispetto del principio della riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza (art.11, lett. a) del Codice);
- i dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi (art.11, lett. b) del Codice);

Requisiti dei dati:

- i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati (art.11, lett. c) del Codice);
- i dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati (art.11, lett. d) del Codice);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art.11, lett. e) del Codice).

➤

I dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

 AUSL 4 TERAMO Il meglio è nel tuo territorio Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali	<i>Regolamento videosorveglianza / videocontrollo</i>	Documento: Revisione n.: Data: pag. 9 di 23
--	--	--

Le prescrizioni contenute nel presente "Regolamento" devono essere osservate da tutti coloro che sono individuati dal Titolare del Trattamento (Azienda USL di Teramo) quali Responsabili, interni e/o esterni, e dagli incaricati del trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza.

Non appare fuori luogo evidenziare che i soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), possono trattare dati personali – anche quelli raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza - nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b, del Codice), soltanto per :

- 1) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- 2) nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

Per le ragioni di cui sopra le installazioni di impianti di Videosorveglianza devono rispondere ad entrambe le finalità di cui ai punti sub 1) e 2) e precisamente:

- svolgimento di funzioni istituzionali - in particolare la videosorveglianza all'interno di particolari unità operative (Rianimazione, Pronto Soccorso, ecc.) - limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.
- tutela del patrimonio aziendale: protezione della proprietà rispetto a possibili furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo;

Nell'ipotesi in cui dalla installazione degli impianti di videosorveglianza derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori l'installazione può essere effettuata solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali

La normativa di riferimento del presente Regolamento è la seguente:

1. D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
2. Provvedimento del Garante per il trattamento dei dati personali del 29/11/2000 (decalogo per la videosorveglianza)
3. Provvedimento del Garante Privacy sulla Videosorveglianza dell'08/04/2010.

 AUSL 4 TERAMO Il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento videosorveglianza / videocontrollo</i>	Documento: Revisione n.: Data:
Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali		pag. 10 di 23

1. TITOLO II COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO

ART.4 Premessa

Gli impianti di video sorveglianza installati nell'Azienda ASL di Teramo sono costituiti da: telecamere, monitor di controllo, unità di commutazione e smistamento delle immagini e da unità di registrazione su disco rigido.

La specifica analitica delle finalità, delle caratteristiche tecniche degli impianti, della localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono riportate nel Documento di Analisi Preliminare.

ART. 5. Modalità di Gestione

Gli impianti di video sorveglianza di cui all'art.4 sono gestiti in parte da una Ditta esterna in nome e per conto dell'Azienda USL di Teramo ed in parte direttamente dall'Azienda stessa.

La ditta ha provveduto ad individuare un soggetto che è stato nominato dal Titolare Responsabile del trattamento dei dati esterno alla struttura mentre, per gli impianti gestiti internamente, è individuato quale Responsabile il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa nella quale sono installati gli impianti.

Ad ogni Responsabile, in aggiunta alla lettera di nomina, è stata fornita copia del mansionario (in genere contenuto nella stessa lettera di nomina) al quale dovrà scrupolosamente attenersi.

Gli incaricati al trattamento dei dati devono essere nominati dal Responsabile con lettera nominativa che dovrà essere trasmessa in copia al titolare della posizione organizzativa "Ufficio conciliazione e Privacy"; i nominativi degli incaricati dovranno essere trascritti su un apposito elenco, datato e firmato dal Responsabile, tenuto presso l'Ufficio dello stesso.

Gli incaricati saranno individuati tra il personale dipendente dell'Azienda e/o tra i soggetti esterni dipendenti della Ditta che cura l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dell'impianto di video sorveglianza. I Responsabili, dovranno indicare agli incaricati, nell'atto della nomina o in un apposito mansionario, le istruzioni/prescrizioni alle quali gli stessi dovranno scrupolosamente attenersi, con particolare riferimento al rispetto della riservatezza e dell'obbligo di diligente custodia delle immagini.

Regolamento videosorveglianza / videocontrollo

Documento:

Revisione n.:

Data:

pag. 11 di 23

TITOLO III PRINCIPI E FINALITA'

ART.6 Principio di liceità

1. I dati raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza devono essere trattati nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b, del Codice), soltanto per :
 - per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (videosorveglianza all'interno di particolari unità operative - Rianimazione, Pronto Soccorso, ecc. - limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati);
 - nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro (tutela del patrimonio aziendale: protezione della proprietà rispetto a possibili furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo).
2. l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini (videosorveglianza e/o il videocontrollo) ed il relativo trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad esempio le vigenti norme in materia di interferenze illecite nella vita privata (in particolare l'art. 615-bis del codice penale. V. Prov. 2 ottobre 2008, doc. web n. 1581352) e sul controllo a distanza dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300.).

Art.7. Principio di necessità

1. Il trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto del "principio di necessità nel trattamento dei dati" di cui all'art.3 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.
2. I sistemi ed i programmi informatici a supporto degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo devono essere configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.
3. I sistemi di cui al comma 3 devono essere altresì conformati in modo tale da permettere l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.
4. I dati personali trattati in violazione del principio di che trattasi non possono essere utilizzati.

 AUSL 4 TERAMO Il meglio è nel tuo territorio	Regolamento videosorveglianza / videocontrollo	Documento: Revisione n.: Data:
Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali		pag. 12 di 23

5. Devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante i sistemi di videosorveglianza dotati di un software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.
6. Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. Tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).
7. Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare riguardano l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso.
8. I sistemi di videosorveglianza non conformi al principio di necessità, seppur non funzionanti, dovranno essere rimossi a cura dei Responsabili delle strutture in cui sono installati.

Art.8. Principio di proporzionalità

1. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza deve essere proporzionata alle finalità ed agli scopi di cui all'art.6, comma 1 del presente regolamento.
2. I Responsabili delle strutture in cui sono installati i suddetti sistemi e, qualora non coincidano con i primi, i Responsabili nominati dal Titolare devono garantire una valutazione continua sulla permanenza, nel tempo, delle condizioni e delle necessità che hanno determinato l'installazione degli impianti di che trattasi, nonché della proporzionalità degli stessi agli scopi ed alle finalità richiamati nel comma 1.
3. I sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo possono essere installati solo quando altre misure - come i sistemi di allarme, controlli da parte di addetti, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi - siano state ritenute insufficienti e/o inattuabili.
4. E' vietata l'installazione di telecamere non funzionanti, anche come deterrente.

 AUSL 4 TERAMO 7 maggio è nel tuo territorio Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali	Regolamento videosorveglianza / videocontrollo	Documento: Revisione n.: Data: pag. 13 di 23
---	---	---

5. La creazione di banche dati deve essere rigorosamente limitata quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza registrazione.

Art.9 Principio di finalità

1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1, lett.b) del Codice). A tal proposito si richiama integralmente l'art. 6 del presente regolamento.
2. Nell'informativa dovranno essere indicate le finalità perseguite.

TITOLO IV – I SOGGETTI

ART.10 I Responsabili

1. I Responsabili delle Strutture / Unità Operative nell'ambito delle quali insistono impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo sono anche Responsabili del relativo trattamento dei dati.
2. Nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia stata affidata ad una Società esterna, l'Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi dovrà nominare "Responsabile del trattamento dei dati esterno alla struttura del titolare" il soggetto che sarà indicato dalla Società stessa tenendo conto dei requisiti di "*esperienza, capacità ed affidabilità*" di cui al comma 2 dell'art.29 del Codice. Per la nomina di che trattasi dovrà essere utilizzato il modello di lettera (nel quale sono contenute altresì le istruzioni impartite dal titolare) già in possesso dei competenti Uffici di questa Azienda USL.
3. I Responsabili di cui ai commi 1 e 2 (interni ed esterni) provvedono alla nomina degli incaricati che sono preposti all'utilizzo, alla gestione ed alla manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo, alla conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.
4. I Responsabili provvedono, altresì, a programmare specifici corsi di formazione e aggiornamento destinati agli incaricati, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo.

ART.11 Gli incaricati

1. Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che materialmente effettuano le operazioni di trattamento di dati personali/sensibili acquisiti attraverso gli impianti di videosorveglianza.

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali	<i>Regolamento videosorveglianza / videocontrollo</i>	Documento: Revisione n.: Data: pag. 14 di 23
--	--	---

2. Gli incaricati ricevono formale atto di nomina dai Responsabili del trattamento dei dati (interni ed esterni).
3. La nomina degli incaricati al trattamento dei dati, effettuata da parte dei Responsabili di cui all'art.11, dovrà contenere tutti i riferimenti relativi alla specifica attività svolta: utilizzo, gestione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo nonché conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.
4. Per la nomina degli incaricati interni all'Azienda dovrà essere utilizzato il "*modulo per la designazione incaricati*" disponibile sul sito aziendale (www.aslteramo.it -servizi on line - documentazione- privacy).
5. A prescindere dalla specifica attività svolta ed indicata nell'incarico, è vietata agli incaricati la visione delle registrazioni, salvo che ricorrano le seguenti specifiche esigenze che dovranno essere preventivamente valutate ed autorizzate dal Titolare:
 - di difesa di un diritto ;
 - risposta ad una istanza di accesso;
 - richiesta di collaborazione da parte dell'autorità giudiziaria.

TITOLO V – MODALITA'

Art.12 Documentazione

1. La ricognizione degli impianti di videosorveglianza installati nell'ambito dell'Azienda USL di Teramo è contenuta in un documento adottato dal titolare e conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Conciliazione e Privacy.
2. La documentazione specifica relativa agli impianti di videosorveglianza deve essere conservata dalla unità operativa che ne ha disposto l'acquisto e/o dai Direttori/Dirigenti Responsabili delle strutture/UU.OO. presso le quali sono installati gli apparati di che trattasi.
3. L'installazione di "nuovi" sistemi di videosorveglianza deve necessariamente rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento e deve essere preventivamente comunicata, con l'indicazione di tutte le caratteristiche tecniche, al titolare della posizione organizzativa "Ufficio conciliazione e privacy" per l'inserimento nel documento di analisi preliminare.
4. Si ribadisce l'obbligo di una valutazione preventiva per i "nuovi impianti" e, per quelli già installati, di una valutazione continua sulla permanenza, nel tempo, delle condizioni e delle necessità che hanno determinato l'installazione degli impianti di che trattasi, nonché della

 AUSL 4 TERAMO il servizio è nel tuo territorio Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali	Regolamento videosorveglianza / videocontrollo	Documento: Revisione n.: Data: pag. 15 di 23
--	---	---

proporzionalità degli stessi agli scopi ed alle finalità richiamati dall'art.6, comma 1 del presente regolamento.

Art.13 Informativa

1. Gli utenti/interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona/area videosorvegliata e/o videocontrollata per il tramite di una apposita informativa.
2. L'Azienda USL di Teramo ha adottato il modello di informativa standard individuato dall'Autorità Garante per la Privacy che si allega al presente regolamento (all. A).
3. L'informativa deve:
 - a. essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b. visibile in ogni condizione: deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c. Includere il simbolo: può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
 - d. essere specifica in caso di collegamenti con le forze di polizia
Il collegamento con le forze di polizia deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in *fac-simile* nell'allegato n. 2 al provvedimento dell'8 Aprile 2010. Nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve essere reso noto (all.A).
4. I Direttori/Responsabili delle strutture presso le quali sono installati impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo devono verificare che le informative esistenti siano rispondenti alle prescrizioni sopra elencate.

Art. 14 Videocitofoni

1. Si applicano all'installazione dei video citofoni (anche collegati via Web o rete locale) tutte le prescrizioni previste dal presente regolamento per il videocontrollo.

Regolamento videosorveglianza / videocontrollo

Documento:

Revisione n.:

Data:

pag. 16 di 23

TITOLO VI – MISURE DI SICUREZZA E GESTIONE DEI SUPPORTI

Art.15. misure di sicurezza

1. Il trattamento dei dati personali effettuato con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo va equiparato al trattamento con strumenti elettronici.
2. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle misure di sicurezza indicate nell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e nell'Allegato B – Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza che, in tal caso, devono considerarsi parti integranti del presente regolamento.
4. Le misure minime di sicurezza, che possono variare in relazione ai soggetti, ai contesti ed alle finalità perseguite, devono rispettare quanto meno i principi qui di seguito riportati:
 - a. Credenziali distinte per livello di accesso: in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b. Abilitazione in base alla mansione: laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c. Cancellazione automatica: per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto nel presente regolamento e/o dal Garante;
 - d. Cautele nelle attività di manutenzione: i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare



Regolamento videosorveglianza / videocontrollo

eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

- e. Protezione da accessi abusivi: qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f. Cifratura delle comunicazioni su reti pubbliche (es.: VPN): la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
5. Sarà compito del Direttore/Dirigente Responsabile della struttura in cui sono installati gli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo nonché dei Responsabili del trattamento dei dati delle strutture stesse e, nel caso in cui il servizio sia esternalizzato, del Titolare della ditta verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste nel presente regolamento e/o sancite dal Legislatore e comunicare eventuali misure che si renderanno necessarie per evitare il rischio di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
6. Della adozione di tali misure di sicurezza sarà data menzione nel Documento Programmatico per la Sicurezza.
7. Sarà cura del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità, in accordo con il titolare della posizione organizzativa "Ufficio Conciliazione e Privacy", programmare iniziative periodiche di formazione ai Responsabili del trattamento dei dati ed agli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità relativi al trattamento dei dati personali.

Art.16 Risoluzione angolatura e panoramica

La risoluzione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo deve essere regolata in modo tale da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi; a tal fine:

- il sistema informativo ed il relativo programma informatico utilizzati per la videosorveglianza devono essere configurati, già in origine, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi quando le finalità del trattamento possono essere perseguite utilizzando solo dati anonimi;
- le immagini non devono rendere immediatamente identificabili i singoli utenti;

Regolamento videosorveglianza / videocontrollo

Documento:

Revisione n.:

Data:

pag. 18 di 23

- le telecamere non devono essere indirizzate verso aree di pubblico passaggio, aree comuni, aree antistanti l'abitazione di altri condomini, bagni, spogliatoi, uffici, ecc (anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, art 615 bis c.p.);
- le immagini registrate possono essere duplicate dagli incaricati individuati solo a seguito di richiesta specifica da parte dell'autorità giudiziaria;
- eventuali banche dati create attraverso la videoregistrazione devono essere consultabili esclusivamente dal personale autorizzato (incaricati al trattamento dei dati da parte della ditta e/o dall'Azienda) e, a seguito di specifica richiesta, da parte dell'autorità giudiziaria;
- il software deve essere configurato anche in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati registrati come meglio specificato di seguito.

Art.17 Videosorveglianza: i tempi di conservazione delle immagini e gestione dei supporti di memorizzazione

1. Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.
2. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
3. Solo in alcuni casi, può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.
4. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
5. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o



**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

Articolazione Aziendale
U.O.C. Affari Generali

Regolamento videosorveglianza / videocontrollo

Documento:

Revisione n.:

Data:

pag. 19 di 23

comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

6. Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
7. Le telecamere che trasmettono le immagini ai registratori e al monitor di controllo devono utilizzare un sistema di crittografia che ne impedisca l'intercettazione
8. Le indicazioni riportate sui supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificate e non devono in alcun modo consentire una immediata individuazione dei soggetti interessati.
9. I codici e le indicazioni per la decodifica devono essere conservati dal Direttore / Dirigente Responsabile della struttura in cui sono installati gli impianti.
10. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere smaltiti.

Art.18 Centrali di videocontrollo e/o videosorveglianza

1. Le centrali di videocontrollo e/o videosorveglianza devono essere posizionate in luoghi non facilmente accessibili e, comunque, sempre controllati.
2. L'accesso alle Centrali di che trattasi deve essere sempre registrato.
3. I dispositivi di registrazione devono essere collocati (ulteriormente protetti) in locali e/o armadi chiusi con chiave di sicurezza.
4. I supporti di memorizzazione devono essere conservati in apposito armadio chiuso con chiave di sicurezza.

TITOLO VII - DISCIPLINA PER SETTORI SPECIFICI

Art.19 Luoghi di lavoro

1. Nelle attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è assolutamente vietato il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (art.4 legge n.300/1970) e, conseguentemente, è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità; in altre parole non è consentita l'effettuazione di riprese finalizzate a verificare il rispetto dell'orario

 AUSL 4 TERAMO Il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento videosorveglianza / videocontrollo</i>	Documento: Revisione n.: Data:
Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali		pag. 20 di 23

di lavoro e/o la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).

2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza nei luoghi di lavoro è ammessa esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore. In tale ipotesi l'installazione degli impianti dovrà essere concordata con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede il competente Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. (artt. 113, 114 e 171 del Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 81 Legge n. 300/1970 cit.; d.lgs. n. 165/2001). In ogni caso l'installazione deve rispettare le prescrizioni di cui al titolo VI (misure di sicurezza e gestione dei supporti) e di cui all'art.14 del presente regolamento evitando, per quanto possibile, la ripresa diretta del lavoratore.
3. E' altresì vietata l'installazione di sistemi di videocontrollo e/o videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori anche se non destinati all'attività lavorativa.
4. Le garanzie di cui ai commi che precedono vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro
5. Eventuali sanzioni amministrative irrogate dai competenti organi di controllo a causa del mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi che precedono saranno poste a carico del Direttore/Dirigente Responsabile delle struttura in cui è stata rilevata l'infrazione e/o del Direttore/Dirigente Responsabile che ha disposto l'installazione in modo non conforme alle disposizione del presente regolamento o delle norme da esso richiamate.
6. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro finalizzate a documentare attività o prestazioni esclusivamente per scopi divulgativi, scientifici o di comunicazione istituzionale che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altri manifestazioni di pensiero; in tal caso si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (art.136) fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4 del Codice).

Art.20 Ospedali e Luoghi di cura

1. Il videocontrollo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari unità operative o ambienti (ad es. U.O.C. di rianimazione, UTIC, settori di isolamento) – tenuto conto della natura sensibile dei dati che possono essere raccolti - devono essere

 AUSL 4 TERAMO Il meglio è nel tuo territorio Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali	<i>Regolamento</i> videosorveglianza / videocontrollo	Documento: Revisione n.: Data: pag. 21 di 23
--	---	---

limitati ai casi di comprovata indispensabilità derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

2. Devono, inoltre, essere adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Garante con il provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice (Prov. 9 novembre 2005, doc. web n. 1191411).
3. I Direttori/Dirigenti Responsabili delle Unità Operative interessate devono garantire che l'accesso alle immagini rilevate per le finalità di cui al comma 1 sia riservato esclusivamente a soggetti specificamente autorizzati ed incaricati del relativo trattamento dei dati (es. personale medico ed infermieristico).
4. Particolare attenzione deve essere riservata alla possibilità di visionare, da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conviventi), le immagini di ricoverati in unità operative nelle quali non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente; in tal caso ai suddetti legittimati può essere consentita, con i dovuti accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.
5. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati alla visione da parte dei soggetti di cui al comma 4 devono essere posizionati in ambienti riservati e normalmente non accessibili al pubblico.
6. In ogni caso le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
7. Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia necessitano del previo consenso da parte del paziente il quale dovrà espressamente autorizzare il trattamento dei dati acquisiti nel corso delle sedute.
8. Le riprese aventi finalità scientifiche e/o formative devono essere espressamente autorizzate dal Titolare e, al pari di quelle di cui al comma 7, possono essere effettuate solo quando il paziente, dopo aver acquisito la relativa informativa, ha sottoscritto specifico consenso e liberatoria.

TITOLO VIII – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art.21 Diritti degli interessati

1. Ai sensi dell'art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti ed in particolare:
 - a) l'accesso ai dati che lo riguardano;

Regolamento videosorveglianza / videocontrollo

Documento:

Revisione n.:

Data:

pag. 22 di 23

- b) la verifica sulle finalità, sulle modalità e sulla logica del trattamento;
 - c) il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
2. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice) in considerazione della particolarità dei dati raccolti, trattandosi di immagini in tempo reale relative ad un fatto obiettivo.
3. L'azienda USL di Teramo garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato secondo le seguenti modalità:
- a. L'interessato, previa verifica dell'identità, può richiedere – entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, e/o comunque entro i tempi di conservazione delle immagini di cui all'art.17 del presente regolamento – può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni nelle quali siano ricompresi anche dati riferiti a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi coinvolti da parte del Direttore/Dirigente Responsabile della unità operativa che detiene i dati (che dovrà valutare caso per caso la rilevanza delle posizioni a confronto), tenendo conto che l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le norme di cui alla L.241/90.
 - b. I dati sono estratti a cura del Direttore/Dirigente Responsabile della unità operativa che detiene i dati e/o da un incaricato da lui delegato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
 - c. La visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.10 del Codice Privacy (€2,00).
 - d. Nel caso in cui sia richiesta un duplicazione della registrazione dovrà essere corrisposto dall'interessato il costo del supporto.

TITOLO IX – SANZIONI

Art.22 Sanzioni

Eventuali sanzioni amministrative irrogate dai competenti organi di controllo a causa del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o delle norme da esso richiamate saranno poste a carico del Direttore/Dirigente Responsabile delle struttura in cui è stata rilevata l'infrazione .

 AUSL 4 TERAMO Il servizio è nel tuo territorio	<i>Regolamento videosorveglianza / videocontrollo</i>	Documento: Revisione n.: Data:
Articolazione Aziendale U.O.C. Affari Generali		pag. 23 di 23

Allegato A

Se le immagini non sono registrate sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"



Spesa anno	€	Sottoconto	
Spesa anno	€	Sottoconto	
Spesa anno	€	Sottoconto	
Spesa anno	€	Sottoconto	
Spesa anno	€	Sottoconto	
Fonte di Finanziamento			Prenotazione N°
Referente UO proponente		(Dott. Fabrizio Rapagna)	Prenotazione N°
		Utilizzo prenotazione: ☐ ☐	Prenotazione N°
Lì 23.01.2012			Prenotazione N°
F.to Il Dirigente			Prenotazione N°
(Dott. Franco Santarelli)			

Originale

Propone il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali che ne attesta la legittimità ed utilità per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Fabrizio Rapagna)

Il Responsabile dell'U.O.C.

(Dott. Franco Santarelli)

IL DIRETTORE AMM.VO (parere _____) Dott. Lucio Ambrosi

IL DIRETTORE SANITARIO (parere _____) Dott. Camillo Antelli



IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giustino Varrassi)

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Aziendale Informatico il
per 15 giorni consecutivi

21 FEB. 2012

Teramo, li 21 FEB. 2012



Il titolare p.o. "Ufficio Delibere"

(sig.ra Rita Crocetti)

Trasmissione al Collegio Sindacale
dell'Azienda USL di Teramo

Trasmissione all'Organo Tutorio

Prot. n. _____ del _____

Prot. n. _____ del _____

Si attesta che copia della
presente Deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Aziendale
Informatico.

dal _____ al _____

Teramo, li _____
Il _____ titolare p.o. "Ufficio
Delibere"



IMMEDIATA ESECUTIVITÀ